



COMUNE DI GROTTTE

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

COPIA

Ufficio del Sindaco

OGGETTO:	Nomina Giunta Comunale a seguito delle elezioni amministrative del 28/29 maggio 2023 e delega attribuzione agli Assessori.
-----------------	--

DECRETO DEL SINDACO

N. 7 del 06-06-2023

Reg. Gen. N. 7 del 06-06-2023

L'anno duemilaventitre addì sei del mese di giugno, nella Casa Comunale,

Il Sindaco

In virtù delle competenze derivategli ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R. 26/10/1992 n. 7 come modificato ed integrato dall'art. 41 della L.R. 01/09/1993 per tutte le materie non espressamente attribuite agli organi del Comune.

Visto l'art. 12 della L.R. n. 7/1992 in materia di nomina della Giunta comunale e di attribuzione delle deleghe ai singoli Assessori:

- 1. Il Sindaco eletto nomina la giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale ed alla carica di Sindaco. ... La composizione della giunta viene comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento, al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.*

2. Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di Sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina.
3. Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati dal Sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio comune né essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi del comune.
4. La giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale. La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti.
5. Sono incompatibili le cariche di Sindaco, di presidente della Provincia, di assessore comunale e provinciale con quella di componente della Giunta regionale.
6. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del Sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali.
7. Il Sindaco nomina, tra gli assessori, il vice Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata secondo l'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche. Qualora si assenti o sia impedito anche il vice Sindaco, fa le veci del Sindaco in successione il componente della giunta più anziano di età.
- 7-bis. La carica di assessore comunale è incompatibile con la carica di assessore o di consigliere presso altro comune. Il soggetto che si trovi in una situazione di incompatibilità di cui al presente comma deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima carica assunta, a pena di decadenza dalla medesima carica.
8. Il Sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni.
10. Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del Sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali;

Vista la Legge 3 aprile 2019, n. 3 “Norme in materia di composizione della giunta comunale. Quorum dei votanti per l'elezione del Sindaco nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti” (GU 3ª Serie Speciale - Regioni n.26 del 29-06-2019) e, in particolare, l'art. 1 che recita “L'art. 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: «Art. 33 (Composizione della giunta comunale). - 1. La giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di assessori, stabilito dallo statuto, così individuato: a) nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti il numero massimo degli assessori è fissato a quattro ...”;

Vista la circolare n.6 del 12/03/2012 dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento Autonomie Locali;

Vista la circolare n.12 del 23/12/2017 dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento Autonomie Locali;

Vista la circolare n.6 del 27/03/2019 dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento Autonomie Locali;

Vista la Legge Regionale 23 dicembre 2000, n.30, recante “Norme sull'ordinamento degli enti Locali”, così come coordinato con la l.r. 16 dicembre 2008, n.22, e s.m.i;

Visto lo Statuto Comunale e, in particolare, l'art.17: *“Il Sindaco - Ruoli e Funzioni”* a mente del quale *“Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende, altresì, all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune. In particolare il Sindaco: [...] può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento determinate sue attribuzioni”*;

Vista la nota prot. 7882 del 01/06/2023 con oggetto *“Elezioni amministrative del 28 e 29 maggio 2023 – Notifica avvenuta elezione a Sindaco”*;

Considerato che la nomina degli assessori rientra nella sfera delle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrative rimesse in via esclusiva al Sindaco;

Ritenuto di individuare quali assessori:

- Caltagirone Antonino;
- Lombardo Giovanni;
- Mancuso Giuseppe;
- Todaro Annamaria;

Dato atto che la composizione della Giunta continua a garantire il rispetto delle norme di cui all'art. 12, commi 4 e 6, L.R. n. 7/1992 in materia di rappresentanza di entrambi i generi e di presenza di consiglieri-assessori in misura non superiore alla metà dei membri;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 12, comma 8, L.R. n. 7/1992, il Sindaco può delegare a singoli assessori determinate sue attribuzioni;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente per la Regione Siciliana;

DETERMINA

1. Di nominare la Giunta Comunale nelle persone appresso indicate:
 - Caltagirone Antonino,
 - Lombardo Giovanni,
 - Mancuso Giuseppe,
 - Todaro Annamaria.
2. Di dare atto che la Giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi.
3. Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2, L.R. n. 7/1992, gli assessori comunali designati devono rendere le dichiarazioni previste dalla legge in materia di cause ostative alla carica di assessore e prestare giuramento secondo la formula prescritta dall'art.45 dell'O.R.EE.LL.
4. Di attribuire, ai sensi del comma 8 dell'art.12 della L.R. n. 7/1992 e s.m.i., le deleghe a ciascun Assessore, come di seguito specificato:

Assessore	Attribuzioni delegate
Caltagirone Antonino	PNRR, Lavori Pubblici, Urbanistica, Sport, Polizia locale, GAL, Partecipate
Lombardo Giovanni	Politiche socio-sanitarie, Politiche giovanili, Associazionismo, Randagismo, Tributi, Patrimonio, Biblioteche e Archivio Storico
Mancuso Giuseppe	Ambiente e Territorio, Protezione Civile, Agricoltura, Commercio e Artigianato, Viabilità rurale, Verde pubblico, Servizi manutentivi, Servizi Cimiteriali
Todaro Annamaria	Pubblica Istruzione, Turismo, Spettacolo, Legalità, Servizio Civile, Servizi demografici ed elettorale

5. Di dare atto che le attribuzioni non delegate sono mantenute nella competenza del Sindaco: Bilancio, Cultura, Risorse Umane.
6. Di nominare Vicesindaco l'Assessore Giuseppe Mancuso.
7. Di comunicare il presente provvedimento al Consiglio Comunale, ai sensi ed ai fini di quanto disposto dall'art.12, comma 1, della L.R. n. 7/1992 e s.m.i.
8. Di comunicare il presente provvedimento al Segretario Comunale ad ai responsabili di Area per conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza.
9. Di trasmettere, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art.12, comma 10, della L.R. n. 7/1992 e s.m.i., copia del presente atto all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali ed all'Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura) di Agrigento.
10. Di notificare il presente provvedimento agli interessati i quali prima di essere immessi nell'esercizio delle funzioni dovranno prestare giuramento secondo la formula prescritta dall'art.45 dell'O.R.EE.LL.
11. Di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio online e sul sito istituzionale dell'ente per 15 giorni consecutivi, così anche nella Sezione "Amministrazione trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti organi di indirizzo politico".

IL Sindaco

f.to Alfonso Provvienza

(Firmato digitalmente)